



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico*

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA ED IL MONITORAGGIO DI CONVENZIONI
DELL'ODCEC NAPOLI**

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, in relazione ai compiti istituzionali svolti nell'interesse degli Iscritti, ritiene di regolamentare l'adesione alle proposte di agevolazione per gli Iscritti, formulate da Terzi.

Oggetto - L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli prenderà in considerazione le proposte di agevolazione aventi ad oggetto attività e servizi utili agli iscritti e loro conviventi, a prezzi e/o condizioni che, a insindacabile giudizio del medesimo Ordine, saranno ritenute di favore e riservate agli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. Non saranno accettate proposte che non comportino un reale e dimostrabile vantaggio economico per gli iscritti all'Ordine.

Tra le parti verrà stipulata una scrittura privata denominata *Convenzione*.

Ogni Convenzione stipulata non avrà carattere di esclusività. L'Ordine potrà, eventualmente, valutare l'esclusività, in caso di proposte particolarmente convenienti per i propri iscritti.

Requisiti - Possono presentare proposte di agevolazione per gli Iscritti all'Ordine i singoli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. o presso organismo equipollente
- che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso in cui all'art. 186 – bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi non siain corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575 o delle misure di prevenzione personali o patrimoniali previste dal D. Lgs 6/9/2011 n. 159;
- nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario del Tribunale di Napoli

Ente Pubblico non Economico

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

- che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto l'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che non hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
- che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 oppure che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 ma con periodo di emersione concluso.

Presentazione della proposta - Qualunque soggetto - imprese commerciali, fornitori di servizi, produttori ecc. - che intenda proporre all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli agevolazioni per gli Iscritti, nell'ambito di competenza territoriale dell'Ordine, dovrà presentare la propria proposta mediante la compilazione dei moduli, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica segreteria@odcec.napoli.it

Documentazione da allegare alla proposta - Alla Proposta, da formularsi con apposito modello e secondo le modalità di cui al precedente punto, dovrà allegarsi il relativo Modulo (Allegato 1) e una dichiarazione sostitutiva del proponente (Allegato 2), in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario del Tribunale di Napoli

Ente Pubblico non Economico

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti soggettivi, nonché attestazione di regolarità contributive.

Efficacia - Nessuna proposta di agevolazione per gli Iscritti potrà ritenersi efficace e valida se non accompagnata dall'intera documentazione richiesta, compilata in ogni sua parte, con congiunta sottoscrizione autografa del contratto di Convenzione da parte del legale rappresentante del proponente e del Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

L'Ordine si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, all'operatore economico prova documentale delle circostanze dichiarate nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva, al fine di accertarne la veridicità, anche mediante verifiche a campione.

Durata - Salvo diversi accordi tra le parti, per i particolari servizi offerti, la durata dell'accordo viene indicata, senza la possibilità di tacito rinnovo, nel termine di anni 1 (uno), prorogabile su richiesta dell'operatore proponente, dichiarando l'assenza di variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato. Al fine della conferma di rinnovo e per mantenere aggiornate le informazioni di qualificazione relative a ciascun operatore, il proponente dovrà inviare, non oltre 60 giorni prima della scadenza del contratto originario, via e-mail, all'indirizzo segreteria@odcec.napoli.it, l'apposito Modulo (Allegato 3), con eventuale indicazione delle variazioni sopravvenute nella propria organizzazione e nel proprio status generale.

Comunicazione agli Iscritti dell'esistenza delle agevolazioni - Le proposte di agevolazione per gli Iscritti accreditate verranno inserite, con modalità e tempistiche che l'Ordine stabilirà a sua totale discrezione, in una apposita sezione del sito istituzionale. Si precisa che l'inserimento in tale spazio del sito potrà essere, in qualunque momento e senza alcuna motivazione, sospeso o cancellato a insindacabile giudizio dell'Ordine.

L'Ordine potrà procedere alla cancellazione della proposta di agevolazione dal sito nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore proponente l'agevolazione;
- b) cessazione dell'attività di impresa;



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli*

Ente Pubblico non Economico

- c) mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva aggiornata, entro il termine assegnato dall'Ordine;
- d) mancata produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, entro il termine assegnato dall'Ordine;
- e) mancata produzione della copia del versamento di € 300,00 (trecento) per i diritti di segreteria;
- f) irregolarità significative nella esecuzione della agevolazione;
- g) grave negligenza o malafede nella esecuzione della agevolazione.

In nessun caso l'operatore economico proponente l'agevolazione è autorizzato ad inviare mail pubblicitarie agli Iscritti dell'Ordine, per illustrare la proposta agevolativa.

Risoluzione - Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di favore previsti nella scrittura privata, nonché la perdita dei requisiti previsti, determinerà la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell'efficacia della Convenzione stipulata.

Controversie – Per la definizione di controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è stabilita la competenza del Foro di Napoli.